



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

20[^] Seduta

Giovedì 22 dicembre 2022

Deliberazione n. 155 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Legge finanziaria).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.140/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 17, astenuti 4 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 155 del 22 dicembre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE

22 SETTEMBRE 1998, N. 10 (LEGGE FINANZIARIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2022.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente mira a sostituire l'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Legge finanziaria).

L'intervento normativo si rende necessario al fine di meglio legiferare in un settore fondamentale per la corretta gestione e opportuna tutela delle spiagge libere del territorio regionale attualizzando una procedura che prevede già l'erogazione di contributi ai Comuni a ristoro delle spese sostenute per la pulizia del litorale costiero.

Infatti, occorre chiarire che le modifiche ivi contenute hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nello specifico, si prevede che la Regione possa concedere contributi ai Comuni sulla base di parametri definiti con apposito atto, nel quale vengono individuati i criteri di attribuzione del contributo in considerazione dell'estensione e della rilevanza turistica delle spiagge ovvero della presenza di aree di pregio naturalistico ma soprattutto prevedendo interventi finalizzati a potenziare l'accesso degli specchi di spiaggia libera anche ai soggetti diversamente abili.

Inoltre, al comma 5 del novellato articolo 3 della l.r. 10/1998 si stabilisce che nell'ambito dello stanziamento complessivo destinato agli interventi di cui sopra, possano essere riservate annualmente delle quote da destinare alla protezione e tutela dell'ecosistema costiero-marino.

La presente legge si compone di tre articoli ed ha neutralità finanziaria, atteso che le somme in bilancio sono già stanziate, intervenendo esclusivamente per ridisegnare l'iter autorizzativo della procedura, non modificando le somme destinate agli interventi.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Si evidenzia che per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 10/1998, per come novellato dalla presente legge, i fondi sono già presenti in bilancio alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022 – 2024.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Sostituzione dell'art. 3 della l. r. 22 settembre 1998, n. 10. Norma a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
3	Entrata in vigore. Assenza di oneri finanziari, in quanto l'articolo ha carattere ordinamentale	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tuttavia, per maggiore completezza si segnala che per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e al comma 5 i fondi sono già presenti in bilancio alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 10/1998)

1. L'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Legge finanziaria) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Norme per la pulizia delle spiagge libere)

1. Per migliorare le condizioni di igiene, decoro e la fruibilità delle spiagge libere, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge sulla base di parametri definiti con apposito atto della Giunta regionale.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i criteri di attribuzione del contributo in considerazione della estensione e della rilevanza turistica delle spiagge ovvero della presenza di aree di pregio naturalistico, destinando una quota per il potenziamento dell'accessibilità delle spiagge libere alle persone con disabilità e per la realizzazione di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti.

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedimento valutativo a sportello entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande.

5. Nell'ambito dello stanziamento complessivo destinato alla pulizia delle spiagge può essere riservata annualmente una quota del medesimo, da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale che unitamente ai contributi di cui al comma 1 non erogati è rivolta alla realizzazione di interventi di protezione e tutela dell'ecosistema costiero - marino.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e al comma 5 è disposta l'autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" in aggiunta ad una quota derivante dagli



Consiglio regionale della Calabria

introiti del tributo regionale sulle concessioni demaniali marittime destinati all'attuazione dell'articolo 26, comma 3, lettera b), della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.